

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1882

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

**ZUCCONI.** Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, che l'articolo 5 tende ad equiparare la condizione degli impiegati della Giunta ecclesiastica di Roma agli altri impiegati dello Stato, io mi limito a domandare un semplice schiarimento all'onorevole relatore della Commissione.

L'articolo 5 parrebbe che avesse riguardo a quegli impiegati, i quali hanno già prestato servizio in altre amministrazioni dello Stato, o veramente saranno chiamati a prestarlo dopo che il Commissariato avrà finito le sue operazioni. Ora io domando: qual è la posizione di quegli impiegati i quali, chiamati a prestar servizio presso la Giunta ecclesiastica nel 1873, senza averlo prestato ad altre amministrazioni dello Stato, al finire delle operazioni del regio Commissariato saranno licenziati? A questi impiegati si fa una condizione molto incerta. Sono essi equiparati agli altri impiegati, dello Stato? Avranno diritto alcuno per essere collocati in altre amministrazioni? È questo che io domando all'onorevole relatore. Insomma, si tratta davvero di una equiparazione vera e propria, o veramente questi impiegati resteranno in una condizione provvisoria? Poichè, in un periodo tanto lungo quanto quello dal 1873 fino al giorno in cui il regio Commissariato non avrà liquidato tutte le sue operazioni, io credo che si debba aver riguardo anche a questa classe di impiegati. Io confido che il Ministero troverà ragionevole la mia osservazione e vorrà fare delle dichiarazioni che rassicurino gli impiegati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

**SANGUINETTI ADOLFO.** Le parole pronunciate dall'egregio relatore della Commissione mi hanno fatto accorto che fra la mia proposta e quelle degli onorevoli Ercole e Chiaves, vi è una differenza non solamente di forma, ma eziandio di sostanza.

Quando io dichiarava che eravamo d'accordo nella sostanza non aveva sott'occhio nè la proposta dell'onorevole Ercole nè quella dell'onorevole Chiaves; quindi non ero in condizione di valutarne in modo esatto e preciso la portata. Ma, come già accennai, le parole pronunciate, sulla fine del suo discorso, dall'onorevole relatore, mi hanno fatto accorto che esiste veramente una differenza sostanziale. Dirò subito in che consiste. Devo premettere però che se questa differenza sostanziale non fu rilevata, col suo solito acume, dall'egregio guardasigilli, ciò vuol dire che l'egregio guardasigilli non ebbe sott'occhio tutte e tre le proposte, e non ha potuto farne, come accadde a me, un esame comparato.

Insomma, qual è il concetto dell'articolo della

Commissione, e qual è il concetto delle proposte degli onorevoli Ercole e Chiaves? Quale è il concetto della proposta mia? La maggioranza della Commissione e gli onorevoli Ercole e Chiaves, vogliono questo: che quando un impiegato, o del Fondo per il culto, o del regio Commissariato, o della cassata Cassa ecclesiastica, o degli economati generali, avesse in precedenza servito lo Stato, o lo servisse posteriormente, si debba, per la liquidazione della pensione, far il cumulo dei due servizi, salvo a far sopportare il peso della pensione ai due enti interessati, nella misura e secondo il criterio di reparto di cui nel 2° comma dell'articolo della Commissione. Ma se l'impiegato di uno di questi enti non avrà prima servito lo Stato, o non passerà in seguito al servizio dello Stato, non avrebbe, secondo la proposta della Commissione, modificata dagli onorevoli Ercole e Chiaves, diritto a pensione, o quanto meno non gli sarebbe applicabile la legge sulla pensione degli impiegati civili.

Come si vede, abbiamo tre casi, cioè a dire: 1° il caso in cui un impiegato dal servizio dello Stato sia passato al servizio di uno degli enti speciali di cui si discorre; 2° il caso in cui un impiegato dal servizio di uno di questi enti, passi al servizio dello Stato; ed infine il terzo caso, quello, cioè, in cui un individuo serva esclusivamente uno di questi speciali enti.

Ora, io dichiaro che se si vota l'articolo della Commissione come fu emendato dagli onorevoli Ercole e Chiaves, si contemplano i due primi casi, ma non si contempla l'ultimo. Perchè dicendosi che, per la liquidazione della pensione, si fa il cumulo del periodo di tempo di servizio prestato presso gli enti speciali e presso lo Stato, non si dice punto che agli impiegati che appartengono a questi enti speciali si debba applicare la legge sulle pensioni degli impiegati dello Stato. Questo mi par chiaro ed evidente. Ora, la mia proposta contempla i tre casi; perchè resterebbe dichiarato che la legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato è applicabile anche agli impiegati di questi enti speciali; e poi, in secondo luogo, col secondo comma, è dichiarato che nei casi di servizio promiscuo si fa, per la liquidazione della pensione, il cumulo dei vari servizi.

Dunque, c'è una questione di sostanza, ed io non posso menar buono (me lo permetta il mio egregio amico, il relatore della Commissione) il suo concetto, che io colla mia proposta abbia esorbitato ed intenda fare una legge sulle pensioni; quasi che il servizio prestato presso gli enti speciali non abbia alcun valore, se gl'impiegati degli enti stessi, o prima o dopo, non abbiano anche servito lo Stato. Nessuna esorbitanza, onorevole Varè; nessuna pretesa di fare una nuova legge sulle pensioni. In-